

DELIBERA N. 450/22/CONS

**PROROGA DEI TERMINI DI CUI ALLA DELIBERA N. 379/22/CONS, RECANTE
“AVVIO DI UN PROCEDIMENTO E DI UNA CONSULTAZIONE PUBBLICA PER
LA DEFINIZIONE DI PARAMETRI DI REGOLARITA' DEL SERVIZIO E
QUALITA' DELLE IMMAGINI, CHE DEVONO ESSERE ASSICURATI DAI
FORNITORI DI SERVIZI MEDIA AUDIOVISIVI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 33,
COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208”**

NELLA riunione di Consiglio del 21 dicembre 2022;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” ed i successivi provvedimenti attuativi in materia;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i., recante “*Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*”;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e s.m.i. recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, anche conosciuto come “*Legge Melandri*”;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/ UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*”, (di seguito anche “*il TUSMA*”) ed in particolare il suo articolo 33, comma 4;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*” (nel seguito il “*Codice*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Adozione del Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTO il decreto del 27 maggio 2022 del Ministero per lo sviluppo economico (*Individuazione degli eventi di particolare rilevanza e interesse Sociale*) che individua, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, gli eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, come anche definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo del 9 gennaio del 2008, n. 9, offerti, in diretta o in differita, in chiaro o a pagamento, al pubblico italiano, di cui deve essere garantita, a tutela dell'utenza, la fruizione nel rispetto di adeguati standard di regolarità, continuità del servizio e qualità delle immagini, come determinati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del successivo comma 4 del medesimo art. 33 del sopra richiamato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 4 dell’art. 33 del TUSMA l’Autorità, d’intesa con il Ministero, determina le condizioni e i parametri di regolarità del servizio e qualità delle immagini, che devono essere assicurati dai fornitori di servizi media audiovisivi che trasmettono gli eventi di cui al comma 3 dello stesso articolo. L’operatore predispone inoltre adeguati, efficaci e tempestivi strumenti di assistenza tecnica, nonché idonee procedure di gestione di reclami, istanze e segnalazioni degli utenti, singoli o associati, conformemente ai criteri e parametri fissati dall’Autorità;

VISTA la delibera n. 206/21/CONS del 24 giugno 2021, recante “*Atto di indirizzo per il corretto dimensionamento e la dislocazione geografica della rete di distribuzione (CDN) delle partite di calcio di serie A per le stagioni 2021-2024 in live streaming*”;

VISTA la delibera n. 334/21/CONS, del 10 ottobre 2021, recante “*Ordine alla società DAZN Limited ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 e avvio di un procedimento per la definizione di parametri di qualità per la fruizione dei servizi di diffusione in live streaming delle partite di campionato di calcio*”;

VISTA la delibera n. 17/22/CONS, del 20 gennaio 2022, recante “*Conclusione del procedimento per la definizione di parametri di qualità per la fruizione dei servizi di diffusione in live streaming delle partite di campionato di calcio di cui alla delibera n. 334/21/CONS*”;

VISTA la delibera n. 193/22/CONS, del 15 giugno 2022, recante “*Avvio del procedimento e della consultazione pubblica inerente alla modifica del quadro regolamentare in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, con la quale è stato proposto al mercato, *inter alia*, un Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e fornitori di servizi di media audiovisivi;

VISTA la delibera n. 358/22/CONS, del 12 ottobre 2022, recante “*Conclusione del procedimento e della consultazione pubblica, di cui alla delibera n. 193/22/CONS, inerente alla modifica del quadro regolamentare in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 232/22/CONS, del 23 giugno 2022, recante “*modifiche all’allegato A della delibera n. 17/22/CONS recante “conclusione del procedimento per la definizione di*

parametri di qualità per la fruizione dei servizi di diffusione in live streaming delle partite di campionato di calcio di cui alla delibera n. 334/21/cons” e proroga dei termini”;

VISTA la delibera n. 250/22/CONS, del 5 luglio 2022, recante “*Approvazione della proposta di impegni presentata dalla società DAZN limited ltd, ai sensi dell’art. 14-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, in relazione al procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 1/22/DTC*”;

VISTA la delibera n. 379/22/CONS, del 26 ottobre 2022, recante “*Avvio di un procedimento e di una consultazione pubblica per la definizione di parametri di regolarità del servizio e qualità delle immagini, che devono essere assicurati dai fornitori di servizi media audiovisivi, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*”;

VISTE le istanze di audizione, formulate dalle Società TIM S.p.A., Amazon Italia services s.r.l., Sky Italia s.r.l., RTI S.p.A. e dalla RAI, soggetti portatori di significativo interesse con riguardo all’oggetto del procedimento, avviato con la delibera n. 379/22/CONS;

CONSIDERATO che i partecipanti hanno rappresentato la necessità di integrare i contributi e le memorie inviate nei termini di cui al comma 4, dell’articolo unico della delibera n. 379/22/CONS alla luce dell’importanza e complessità degli argomenti trattati e del conseguenziale impatto sull’organizzazione di ciascuna Società, anche in considerazione delle attività legate alla conclusione dell’esercizio in corso e dei periodi di chiusura previsti dalle aziende in vista delle imminenti festività;

CONSIDERATO il livello di complessità tecnica degli argomenti sottoposti a consultazione, tra i quali le condizioni e i parametri di regolarità del servizio, oltre a adeguati, efficaci e tempestivi strumenti di assistenza tecnica, nonché idonee procedure di gestione di reclami, istanze e segnalazioni degli utenti, per tutti i fornitori che trasmetteranno, mediante piattaforme in *live streaming* su rete Internet, gli eventi di cui al comma 3 dell’articolo 33 del TUSMA;

CONSIDERATO che il procedimento di cui alla delibera n. 379/22/CONS assume un ruolo primario al fine di garantire un corretto assetto competitivo tra i suddetti fornitori di servizi media audiovisivi, i quali si confronteranno sulla base di un insieme comune di parametri e soglie di riferimento, oltre che per i consumatori ai quali potrà essere garantito un livello minimo di qualità e assistenza indipendentemente dalla piattaforma di origine dei contenuti;

RITENUTO che le peculiarità del procedimento sopra menzionate, a cui si aggiunga l’innovatività e la complessità, evidenziano l’opportunità di acquisire, ai fini della efficacia dell’azione amministrativa, integrazioni e approfondimenti su quanto già allegato nei termini, così come richiesto dai soggetti interessati partecipanti alla consultazione;

RITENUTO opportuno acquisire, altresì, le valutazioni delle associazioni dei consumatori mediante specifiche riunioni;

RITENUTO che ciò consentirà all’Autorità di adottare una delibera di conclusione del procedimento avendo garantito agli *stakeholders* la massima partecipazione ed avendo acquisito tutte le necessarie valutazioni tecniche, economiche e giuridiche;

CONSIDERATO che l'acquisizione di integrazioni rispetto ai contributi già inviati richiederà una proroga dei termini di cui al comma 4 della delibera di avvio del procedimento;

RITENUTO che, al fine di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa per il tramite di un procedimento che garantisca la massima condivisione e partecipazione dei soggetti interessati, si renda necessario prorogare il termine di cui al comma 5, dell'articolo unico della delibera n. 379/22/CONS, di 60 giorni;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo unico

1. Il termine del procedimento di cui al comma 5, dell'articolo unico della delibera n. 379/22/CONS è prorogato di 60 giorni, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.
2. Restano immutate tutte le altre disposizioni di cui alla delibera n. 379/22/CONS.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 21 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba